

COMUNE DI VALLO DI NERA

Rep. N.

Provincia di Perugia

del ___ / ___ /2019

CONVENZIONE

SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI

SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI. O. C. N. 56/2018 – SECONDO PIANO

DELLE OPERE PUBBLICHE: “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE

MUNICIPALE DEL COMUNE DI VALLO DI NERA”. RIMODULAZIONE

DELL’INCARICO ED ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI CUI AL REP N. 240

DEL 30/11/2017 PER SOPRAGGIUNTE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O

REGOLAMENTARI.

Codice Unico Progetto (CUP): F16C17000000006

Codice Identificativo Gara (CIG): ZAE208D6C3

L’anno duemiladiciannove, il giorno _____ () del mese di _____, in

Vallo di Nera e precisamente nella sede municipale sita in Loc. Borbonea, con la

presente scrittura privata, da conservarsi presso il Comune di Vallo di Nera, il cui

Segretario autentica le sottoscrizioni finali delle parti, sono presenti:

- Arch. Giorgio Gentili, nato a _____ il _____, che dichiara di

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del

Comune di Vallo di Nera (PG), codice fiscale 84001550544 e partita IVA

02809010545, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell’Area

Tecnica;

- Arch. Giovanni Bianconi, nato a _____ il _____, C.F. _____, in

qualità di Legale Rappresentante della Società di professionisti COOPERSTUDIO

s.c., con sede in _____, P.IVA _____;

SI PREMETTE

- che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 61 del 22.11.2017, veniva aggiudicato allo studio tecnico COOPERSTUDIO s.c., con sede in , nella persona dell'Arch. Giovanni Bianconi, il servizio di "Redazione del progetto definitivo ed esecutivo, relativo ai "lavori di ripristino con miglioramento sismico della sede municipale del Comune di Vallo di Nera, intervento relativo al palazzo comunale interessato dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi inserito nel primo programma delle opere pubbliche danneggiate approvato con ordinanza del commissario di governo n.37 del 08/09/2017" per un importo complessivo pari ad una percentuale da applicarsi sull'importo dei lavori del progetto esecutivo del 54% applicato alla percentuale offerta del 6,23%, oltre IVA e cassa come per legge;

- che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 40 del 05/07/2019, per effetto delle motivazioni di fatto e di diritto in essa richiamate, veniva determinato di estendere l'incarico già conferito con det. N. 61 del 22/11/2017 e di rimodulare le prestazioni previste nella convenzione stipulata in data 30/11/2017 n. rep. 240, allo studio tecnico COOPERSTUDIO s.c., con sede in , secondo le modifiche normative intervenute e ivi richiamate, ricalcolando l'importo del servizio in base al D.M.17/06/2016, tenuto conto delle modificazioni apportate dall'O.C. 46/2018 e applicando all'importo così definito il ribasso offerto dal professionista pari al 48,083%;

- che l'importo stabilito nella convenzione stipulata in data 30/11/2017 n. rep. 240 è da intendersi ricompreso nell'importo delle prestazioni così come rimodulate e riassunte nell'Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per

l'acquisizione dei servizi" che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - CONTENUTI

Il Comune, come sopra rappresentato, ad integrazione dell'incarico già conferito con convenzione stipulata in data 30.11.2017, rep. n. 240, conferisce alla Società di professionisti COOPERSTUDIO s.c., con sede in _____ - P.IVA _____, rappresentata dal Legale Rappresentante Arch. Bianconi Giovanni, il quale accetta e si obbliga nei confronti dell'Ente, l'incarico di espletare le seguenti prestazioni professionali relative all' "Adeguamento sismico della sede Municipale del Comune di Vallo di Nera" danneggiato dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi ed inserito nel Secondo Piano delle Opere Pubbliche di cui alla O. C. n. 56 del 10/05/2018, e così come appresso rimodulato:

a) elaborazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II,

Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;

b) elaborazione della Progettazione definitiva, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;

c) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, ai sensi

dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008;

d) partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o consequenti all'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016;

e) il progettista incaricato predisporrà gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti;

f) si evidenzia che, stante la particolarità dell'intervento, la progettazione strutturale dovrà prefigurare le necessarie considerazioni urbanistiche, architettoniche ed impiantistiche del sito e del manufatto con conseguente sviluppo degli orientamenti progettuali.

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

ART. 2 - REFERENZA

Il professionista svolgerà l'incarico assumendo quale Referente il Responsabile del Procedimento e, di concerto, eseguirà la redazione del progetto sottponendolo, oltre che all'Ufficio Tecnico Comunale anche agli altri Enti preposti al controllo.

ART. 3 - PRESCRIZIONI

Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato e redatto in tutti i suoi particolari ed allegati nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., e delle normative nazionali e regionali di riferimento.

La progettazione dovrà essere redatta:

- con il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, approvato con Ordinanza n.

78 del 23/05/2019 del Commissario Straordinario;

- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare del 11/10/2017.

L'importo complessivo dell'intervento, così come definito nel programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici, inserito nel Secondo Programma delle Opere Pubbliche di cui alla Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione n. 56 del 10.05.2018, e rimodulato a seguito di Verifica di Congruità dell'Importo richiesto (C.I.R.), dovrà essere non superiore a €. 656.741,25.

ART. 4 – MODALITA' E TEMPI DI ESPLETAMENTO

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 1, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:

- a) progettazione di Fattibilità Tecnica Economica: 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto;
- b) progettazione Definitiva: 45 giorni naturali e consecutivi dalla decorrenti dalla comunicazione del RUP;
- c) eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, dalla Conferenza permanente o Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016: 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del parere;
- d) eventuale adeguamento del progetto definitivo a seguito della validazione del progetto: 10 giorni naturali e consecutivi;

Si precisa che:

- a) i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale

comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;

b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

c) è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;

d) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico;

ART. - 5 PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 4, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 0,5 % per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

ART. 6 – GARANZIE DELL'INCARICO

Il professionista sottoscrivendo la presente convenzione si impegna nei confronti del Comune di Vallo di Nera ad espletare l'incarico professionale conferitogli per intero e cioè fino alla definitiva approvazione del progetto definitivo da parte del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione.

ART. 7 - ATTIVITA' DI SUPPORTO

Il professionista, pur assumendo in proprio la diretta ed unica responsabilità sia di carattere economico, penale e civile nei confronti dell'Ente, può avvalersi di suoi collaboratori qualora non possieda specifici requisiti e/o abilitazioni per le mansioni da svolgere.

Resta inteso che, gli eventuali collaboratori nominati, dovranno necessariamente possedere i relativi titoli abilitativi, e sono in rapporto di subordinazione con il professionista incaricato che resta l'unico referente per l'Ente.

ART. 8 - SICUREZZA

Il professionista, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nella fase di progettazione definitiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, si atterrà ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 dello stesso D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; determinerà altresì,

al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, la sequenza dei lavori o delle fasi di lavoro che si dovessero svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

ART. 9 - PROGETTAZIONE SICUREZZA

Il professionista, nella sua qualità di coordinatore per la progettazione, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 81/2008:

-dovrà redigere, qualora necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 comma 1 del D.Lgs. 81/2008;

-dovrà predisporre, qualora necessario, un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93.

ART. 10 - RESPONSABILITA' PROGETTUALE

Nel caso in cui vengano accertati errori e/o omissioni di progettazione tali da richiedere la riprogettazione parziale o integrale dell'opera, il professionista ne assume l'obbligo a proprio carico senza costi ed oneri per l'Amministrazione.

Qualora si renda necessaria l'approvazione di varianti al progetto approvato a causa di insufficiente o errata progettazione definitiva, il professionista incaricato risponde direttamente nei confronti del comune, per un importo pari al costo di riprogettazione, ai danni derivanti dal conseguente protrarsi dell'ultimazione dell'opera o dei lavori in appalto e ai maggiori costi, rispetto al preventivo iniziale.

Art. 11- MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice dei Contratti, i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come

riportato nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nel suddetto allegato.

L'onorario, comprensivo di rilievi, progettazione di fattibilità tecnica ed economica progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 50/2016, compresi accessori, al netto del contributo integrativo e dell'I.V.A., è riconosciuto nella percentuale di ribasso sulle prestazioni, pari al 48,083% da applicarsi sull'importo dei lavori del progetto definitivo.

L'onere per il servizio in oggetto, così come rimodulato, è pari a stimati Euro 20.328,82 desunto da Euro 39.156,39 meno Euro 18.827,56 (ribasso offerto del 48,083%) al netto di IVA e Cassa Previdenziale e quindi, l'onorario già riconosciuto con convenzione num. rep. 240 del 30.11.2017, è integrato per ulteriori Euro 13.361,61 circa.

Il suddetto onorario sarà liquidato in relazione alla concessione contributiva da parte degli enti sovraffunzionali.

Fermo restando che il professionista potrà percepire i relativi acconti solo dopo che al Comune sarà accreditato il relativo contributo in misura percentuale dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, il primo acconto, pari al 20% del corrispettivo, potrà essere erogato non prima di 30 giorni dalla consegna definitiva degli elaborati del progetto esecutivo al Comune di Vallo di Nera; il saldo del contributo potrà essere erogato solo ad avvenuta e definitiva approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione.

Art. 12 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale di cui all'art. 11

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal precedente art. 4

Art. 13 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n°4 (quattro) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica firmata digitalmente nonché una copia elettronica in formato editabile al fine di consentire all'Ente di adempiere a eventuali successive finalità inerenti la realizzazione delle opere previste nel progetto stesso.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento

del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a 10 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016):

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'INCARICATO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ'

DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il professionista ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'appaltatore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo gara (CIG): .

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 15 - PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Comune di Vallo di Nera (PG), con sede in Via G. Marconi N. 8 - 06040 Vallo di Nera (PG), - PI 02809010545 - C.F. 84001550544, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali con qualsiasi mezzo e liberamente comunicati (Art. 13.1.a

Regolamento 679/2016/UE) nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento: affidamento lavori in adempimento delle funzioni istituzionali strettamente correlate all'esercizio di poteri e facoltà di cui la nostra Amministrazione è competente; - base del trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri.

Il trattamento potrebbe riguardare dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" e/o dati personali relativi a condanne penali la cui base giuridica per il loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare; tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa tuttavia il mancato conferimento comporta per l'Amministrazione l'impossibilità di dare corso alla procedura nei confronti del richiedente. Comunicazione, diffusione e destinatari: i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati. I dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare e dai soggetti autorizzati ed appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento dell'attività da essi svolta a favore dell'Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. Durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per tutto il tempo

necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il tempo di legge; - diritti dell'interessato: l'interessato o un suo rappresentante potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, nei limiti previsti dalla legge, rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare, potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente. Responsabile Protezione Dati (RPD): la nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all'indirizzo t.santoro@liceat.it .

Art. 16 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il

Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale.

Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra gli Enti interessati e l'Affidatario sulla validità, efficacia, interpretazione, corretta esecuzione del presente contratto e suo scioglimento, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Spoleto e nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. dell'Umbria.

ART. 18 - COLLABORAZIONI EVENTUALI

Nel caso in cui il professionista incaricato si avvalga della collaborazione di altri tecnici di sua fiducia il Comune rimane estraneo ai rapporti che i professionisti abbiano stabilito o possano stabilire nei loro riguardi.

ART. 19 - ONERI DIVERSI

Saranno a carico del professionista le spese della carta da bollo del presente atto nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL

COMMITTENTE

Il Comune di Vallo di Nera procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati all'Aggiudicatario; in tal caso il Responsabile del Procedimento procederà alla formulazione, per iscritto,

della contestazione degli addebiti all'esecutore assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi (in caso di urgenza 12 ore) per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Aggiudicatario con PEC.

2. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a. inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
- b. le ripetute violazioni delle modalità di esecuzione del Servizio debitamente contestate;
- c. perdita dei requisiti di moralità cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- d. la cessione del contratto;
- e. l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- f. nelle altre ipotesi previste dalla legge e dal presente contratto;
- g. per fallimento dell'Aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Aggiudicatario, salvo l'eventuale danno ulteriore. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa dell'Aggiudicatario, questi è tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione.

ART. 21 - CLAUSOLA DI LEGALITÀ

Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti in caso di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'Aggiudicatario sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".

L'esercizio della potestà risolutoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 da parte del Comune di Vallo di Nera è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 22. CLAUSOLE FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

ART. 23 - DOMICILIO

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista elegge domicilio presso la Sede del Comune.

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso.

Il rapporto è soggetto ad IVA.

Si dà atto che il presente contratto è stato scritto con apparecchiatura informatica e consta di numero diciannove pagine a video, esclusi gli allegati e viene sottoscritto dalle parti ed autenticato dal Segretario Comunale in modalità elettronica con firma digitale, previo accertamento della validità dei rispettivi certificati e la loro conformità al disposto dell'art. 1, lett. f) del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

Art. 24. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, al D. Lgs. 81/2008 e al D.Lgs. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, agli allegati lettera di invito/disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Letto approvato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

IL PROFESSIONISTA

Arch. Giovanni Bianconi

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Giorgio Gentili

AUTENTICA DI FIRME

*Io sottoscritta dott.ssa. Roberta Isidori, Segretario del Comune di Vallo di Nera, in
virtù dei poteri previsti dall'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 267/2000, certifico
che i signori Arch. Giorgio Gentili e Arch. Giovanni Bianconi della cui identità
personale, qualifica e poteri io Segretario Comunale sono certa, hanno apposto in
mia presenza presso la Residenza Municipale, la propria firma in calce alla
presente scrittura privata che precede a norma di legge e a margine negli altri fogli.*

*Le parti chiedono che la presente scrittura privata in originale sia conservata tra i
contratti del Comune di Vallo di Nera.*

Il Segretario Comunale autenticante è autorizzato al rilascio di copie conformi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Roberta Isidori